

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

SCHEMA di Convenzione dell'Intervento unitario convenzionato in via Gramsci IUC 2, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e la cessione della relativa area.

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____ in _____ e nel mio studio posto in _____
Avanti a me, Notaio _____ in _____ ed iscritto nel Ruolo dei Notai dei Distretti Riuniti di _____

sono comparsi i signori:

- _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, residente a _____

- _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, residente a _____

E

- Il Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile del _____ in forza del decreto di nomina del Sindaco n. _____ in data _____, e quindi in nome e per conto del COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE, con sede in Piazza XX Settembre n.1 codice fiscale 00127640472 che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità "Comune";

PREMETTONO

- che i signori _____, presentarono al Comune di Pieve a Nievole in data _____ prot. gen. n° e successiva/e integrazione/i del in atti, la richiesta di attivazione del "IUC2-Intervento unitario convenzionato in via Gramsci", a firma del professionista _____, con studio professionale in _____
- dichiarano di avere la piena disponibilità dell'immobile interessato dall'intervento edificatorio e quindi di essere a conoscenza e in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- che l'area di cui trattasi è siglata dal vigente Regolamento Urbanistico del comune di Pieve a Nievole in "IUC2-Intervento Unitario Convenzionato in via Gramsci", ai sensi delle Norme Tecniche d'Attuazione del Regolamento Urbanistico;
- che l'area interessata dal "IUC2", è rappresentata al Catasto Terreni del comune di Pieve a Nievole, nel foglio di mappa 7 dalla particella 102 seminativo arborato di classe 1° della superficie catastale di mq.2.390 e redditi imponibili Dominicale di € 17,16 ed Agrario di € 16,66, di mq catastali 2.560, (particella parzialmente inserita nell'IUC2);
- che l'area in oggetto è confinante: _____ salvo se altri.
- che la Giunta Comunale con deliberazione n° _____ del _____, esecutiva, ha approvato l'intervento di cui trattasi;
- che all'interno del Intervento Unitario Convenzionato 2 (IUC2) dovranno essere eseguite direttamente le urbanizzazioni primarie e cedute al Comune assieme alla superficie su cui insistono;
- che l'area da cedere è rappresentata presso l'Agenzia del Territorio di Pistoia, Catasto Terreni del Comune di Pieve a Nievole nel foglio di mappa 7 da porzione del mappale n°102, con superficie di mq 440 circa, la quale sarà determinata esattamente, nel momento in cui, a fine lavori, sarà redatto il frazionamento definitivo per la cessione dell'area urbanizzata; si allega al presente atto sotto la lettera "A" una planimetria esplicativa. Tanto premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 – Premesse:

Tutte le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art.2 – Obblighi e acquiescenza:

I proprietari sono obbligati in solido per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo.

Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto dell'Intervento Unitario Convenzionato, gli obblighi assunti dai proprietari con il presente atto, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune. L'area a "viabilità pedonale" verrà ceduta libera da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie. Della consegna dell'area verrà redatto verbale congiunto con il Comune. La sottoscrizione dell'atto costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi allo stesso.

Art.3 – Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria:

L'affidamento dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione deve avvenire a termine di legge vigente con particolare riferimento alle procedure contenute nel D.Lgs. 18/04/2016, n. 50

"Codice dei contratti pubblici" e sue modifiche e integrazioni. Le opere di urbanizzazione primaria saranno eseguite secondo le direttive del progetto esecutivo generale, sotto la sorveglianza tecnica degli uffici Tecnici Comunali ai cui dettami il soggetto privato dovrà sottostare, inoltre la realizzazione delle opere di Urbanizzazione primaria sopradette dovranno avvenire secondo le disposizioni degli Enti, Agenzie e/o Gestori istituzionalmente preposti e collaudate a termine di legge. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, come definite dalla normativa statale e regionale di settore, sono scomutate dagli oneri corrispondenti determinati dalle vigenti tabelle parametriche comunali. Le opere di urbanizzazione primaria eventualmente eccedenti quelle a carico della proprietà saranno comunque eseguite dalla proprietà medesima.

Art.4 - Oneri di urbanizzazione secondaria:

In conformità a quanto previsto dalla normativa di settore ed in particolare dal D.P.R. n°380/2001 e dalla L.R. Toscana n°65/2014 e loro modifiche e integrazioni, nonché dai Regolamenti comunali vigenti, i comparanti s'impegnano a versare al Comune di Pieve a Nievole, all'atto del rilascio dei singoli "Permessi di Costruire" e secondo le condizioni previste dalle normative, l'importo relativo al contributo per l'urbanizzazione secondaria nella misura stabilita dalle tabelle comunali vigenti a quel momento.

Art.5 - Modalità e tempi di attuazione delle opere di urbanizzazione:

La realizzazione delle opere di urbanizzazione di seguito elencate (a titolo esemplificativo):

- a) viabilità pedonale,
- b) reti di smaltimento delle acque meteoriche,
- c) pubblica illuminazione,
- d) spazi a verde,

dovranno avvenire precedentemente o contestualmente alla realizzazione degli edifici e dovranno essere completate e collaudate prima del deposito dell'Attestazione di Agibilità anche di un singolo edificio.

Art.6 – Controllo sulla esecuzione delle opere di urbanizzazione e collaudo finale:

Il Comune effettuerà il controllo sulla esecuzione delle opere di urbanizzazione mediante sorveglianza in corso d'opera da parte dei competenti Uffici Tecnici Comunali. In tale periodo i lavori di manutenzione, riparazione e completamento eventualmente necessari saranno compiuti dal concessionario a sua cura e spese, sarà pure a carico del concessionario la responsabilità civile per eventuali danni.

In caso di inadempienza, con un preavviso non inferiore a mesi 6 (sei), il Comune interverrà nella esecuzione dei suddetti lavori, addebitandone le spese al concessionario e riservandosi la rivalsa sulle garanzie finanziarie, salvi i maggiori danni. L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per mezzo di lettera raccomandata.

Art.7 - Cessione dell'area e delle opere di urbanizzazione primaria

L'area, gli impianti ed i servizi indicati all'art.5 passeranno gratuitamente alla proprietà del Comune quando sia stata accertata la loro esecuzione a regola d'arte e rilasciato il certificato di collaudo.

Con il passaggio di proprietà viene trasferito a carico del Comune anche l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria; sino a quel momento, tale onere sarà a carico del soggetto privato.

Art.8- Termini di presentazione del "Permesso di Costruire" per le opere di urbanizzazione

Gli aventi titolo presenteranno il progetto e la richiesta di "Permesso di Costruire" per la realizzazione delle opere di urbanizzazione anche per stralci funzionali entro un anno dalla stipula della convenzione in oggetto;

tali opere dovranno essere iniziate entro un anno dal rilascio del “Permesso di Costruire” ed ultimate entro i termini di validità del Permesso medesimo, salvo la proroga che può essere concessa per cause debitamente comprovate e o ritenute valide dall'Amministrazione Comunale. Comunque le opere di urbanizzazione dovranno essere ultimate entro anni 9 (nove).

Art.9- Importo dei lavori

L'importo dei lavori delle opere di urbanizzazioni primarie da realizzare ammonta ad euro _____ escluso IVA, oneri accessori e quanto altro pertinente, per il quale è stato dato parere di congruità dal Settore Tecnico-manutentivo con nota n° _____ del _____ ,

Art.10 – Garanzie:

A garanzia della completa esecuzione a perfetta regola d'arte e cessione o asservimento all'uso pubblico delle opere di urbanizzazione descritte ai precedenti articoli con i relativi sedimi non già di proprietà comunale, il soggetto attuatore, contestualmente al rilascio del Permesso di Costruire di cui all'art.8, dovrà produrre in favore del Comune di Pieve a Nievole cauzione finanziaria mediante idonea fidejussione assicurativa o bancaria d'ammontare corrispondente all'importo dei lavori delle opere di urbanizzazione di cui all'art.9 aumentato del 30% (trenta per cento).

La garanzia dovrà possedere i seguenti requisiti:

- a) essere emessa da primaria compagnia assicurativa o da istituto di credito;
- b) essere espressamente prestata a copertura dei costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione e di acquisizione ed asservimento all'uso pubblico delle relative aree di sedime;
- c) essere escludibile a prima richiesta con ogni eccezione rimossa, in deroga all'art.1945 del C.C.;
- d) riportare l'esplicita rinuncia nei confronti della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 C.C. sia ai termini di cui all'art.1957, commi 1 e 2 del C.C.;
- e) essere escludibile entro 30 (trenta) giorni mediante semplice richiesta scritta del Comune di Pieve a Nievole;
- f) essere intestata a tutti gli obbligati;

La suddetta garanzia potrà essere svincolata soltanto ad avvenuto collaudo delle opere di urbanizzazione.

Art.11 - Modifiche o varianti dell'Intervento Unitario Convenzionato IUC2:

Non saranno soggette all'approvazione dell'Amministrazione comunale, ma solo all'approvazione preventiva dei competenti uffici comunali le modifiche o varianti non sostanziali che riguardano:

- a) L'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati dell'Intervento Unitario, sempre nel rispetto delle distanze legali;
- b) Le variazioni planivolumetriche, che non incidono sul dimensionamento complessivo dell'IUC, fermo restando il rispetto della Superficie Utile lorda (SUL) massima prevista nel singolo lotto;
- c) L'edificazione in aderenza su lotti contigui interni, sempre nel rispetto delle distanze legali;
- d) Lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell'ubicazione, della conformazione e dell'estensione delle aree destinate all'uso pubblico.
- e) Lo spostamento dei passi carrabili previsti nelle planimetrie dell'Intervento Unitario, ferma restando la disciplina del nuovo Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione e a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a viabilità pedonale;
- f) La formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
- g) Le modifiche delle reti dei servizi, anche in corso d'opera, per effetto di prescrizioni da parte del Comune di Pieve a Nievole e/o degli Enti/Agenzie erogatori.

Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.

Art.12 - Validità della convenzione:

La presente Convenzione scadrà al termine di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data odierna, salvo che le parti in qualunque momento prima della scadenza non si accordino di prorogarla o rinnovarla anche con eventuali modifiche ed integrazioni per un ulteriore periodo di tempo.

Art.13 - Variazione disciplina urbanistica:

Il soggetto attuatore riconosce al Comune di Pieve a Nievole la facoltà di mutare, entro il termine di validità dell'Intervento Unitario oggetto della presente convenzione, la disciplina urbanistica del comprensorio interessato dallo stesso Intervento, ove intervengano particolari e comprovati motivi di interesse pubblico.

Art.14 – Salvaguardia diritti di terzi:

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, in confronto dei quali il Comune deve essere rilevato completamente indenne, sia da parte del soggetto attuatore che dai suoi successori od aventi causa a qualsiasi titolo e con obbligo di riparare e risarcire tutti i danni eventualmente derivanti dalla esecuzione delle opere di cui al presente atto.

15 - Clausola compromissoria:

Tutte le controversie tra le parti della presente Convenzione, così durante l'esecuzione, come al termine della stessa, sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, sono deferite ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, scelti tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto della convenzione, scelti dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione sulla località in cui è realizzato l'intervento unitario. In deroga a quanto sopra la parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale proponendo la domanda davanti al Giudice competente a norma delle disposizioni del Codice di Procedura Civile; la parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale.

A questo fine, entro 60 giorni dalla notificazione della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al Giudice competente a norma del comma precedente.

ART. 16 – Clausola anticorruzione

Il _____ che interviene come autorizzato in premessa, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. B.5 del vigente Piano Anticorruzione dell'Ente e ai sensi dell' art.1 comma 9 della L.190/2012, dichiara di non essere in posizione di conflitto di interesse e dichiara altresì, ai sensi dell'art. 14 c. 2 del D.P.R. 62/2013, di non aver stipulato con i convenzionati come contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente la data del presente atto. La convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, 2 comma del D.P.R. 26.04.1986 n.131.

ART. 17 – Trattamento dei dati personali

I convenzionati dichiarano di aver preso visione delle informative in ordine al trattamento dei dati personali, pubblicate sul sito web del Comune. I soggetti convenzionati si impegnano a trattare i dati personali acquisiti in ragione del presente rapporto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dati personali, per le sole finalità connesse all'esecuzione e per adempiere agli obblighi legali conseguenti. I soggetti convenzionati si impegnano a non comunicare, trasmettere e diffondere i dati a terzi, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia imposto dalla legge od autorizzato in forma scritta da parte del Comune.

Art.18 - Trascrizione e spese:

La presente Convenzione sarà Trascritta integralmente. Le spese del presente atto, e sue conseguenti, sono a carico dei soggetti attuatori che chiedono tutte le agevolazioni fiscali in materia previste dalle vigenti leggi. Compensi e spese, compresi gli oneri tributari per il rilascio delle polizze fidejussorie e delle lettere di garanzia sopraccitate, sono a carico dei soggetti attuatori. Anche le spese di tutti gli atti di cessione successivi e conseguenti alla stipula del presente atto, nonché quelle eventualmente relative alla picchettazione, misurazione, ecc. delle aree cedute faranno carico ai suddetti soggetti, ai suoi successori o aventi causa.

firme